

# COMUNE DI COLLINAS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA.

## Relazione tecnico-finanziaria

### PREMESSA

Il fondo di produttività anno 2018, in applicazione delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, è stato quantificato dall'Amministrazione Comunale con determinazione del servizio finanziario R.G. n. 511 del 22/11/2018, nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 21.941,32
Risorse variabili	€ 10.924,52
<b>Totale</b>	<b>€ 32.865,84</b>

### Sezione I – Risorse stabili

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 2018) - Come certificato dall'organo di revisione contabile	€ 24.966,34
<b>DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME</b>	<b>€ 334,90</b>
<b>A DEDURRE DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015</b>	<b>€ 3.359,92</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>€ 21.941,32</b>

### Sezione II – Risorse variabili:

#### a) Risorse variabili soggette a limitazione

<b>Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

#### b) Risorse variabili non soggette a limitazione

EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 68, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018)	€ 6.770,84
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	€ 2.238,30
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018) QUOTA FONDI RAS. L.R. 2/2017 IMPORTO STORICIZZATO	€ 1.913,00
EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - (ART. 67, C. 3, LETT. E), CCNL 21.5.2018)	€ 2,38
<b>Totale Risorse variabili non soggette a limitazione</b>	<b>€ 10.924,52</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 10.924,52</b>

**DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO  
PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  
(PREINTESA DEL 07 DICEMBRE 2018)**

1) quota riservata agli incrementi collegati alla progressione economica orizzontale (art.5 del C.C.N.L. 31.03.1999) Importi in godimento nel 2018 rideterminati ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b) del CCNL del 21/05/2018	8.648,67
2) quota destinata al pagamento delle indennità di rischio (art. 17, c. 2, lettera d) CCNL del 01/04/1999 – art. 37 del CCNL del 14/09/2000 come modificato dall'art. 41 del CCNL del 22/01/2004	€330,00
3) quota destinata al pagamento delle indennità di maneggio valori (art. 17, c. 2, lettera d) del CCNL del 01/04/1999 – Art. 36 del CCNL del 14/09/2000	€700,00
4) quota riservata per specifiche responsabilità - art. 17, comma 2, lettera f) CCNL del 1.04.1999 come sostituito dall'art. 7, comma 1, del CCNL del 09/05/2006	€1.000,00
5) indennità particolari responsabilità (art. 36, c. 2, C.C.N.L. 22/01/2004	€ 300,00
6) quota riservata alla indennità di comparto (art. 33, c. 4. lettere b) e c), del C.C.N.L. 22/01/2004) <b>IMPORTI IN GODIMENTO</b>	€ 3.609,72
7) quota riservata alla disciplina dell'art.10 del C.C.N.L. 22.01.2004 (alte professionalità) (art. 32, comma 7, del C.C.N.L. 22.01.2004) accantonamento ai sensi della dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL del 08/02/2006;	€ 6.323,58
8) Quota riservata all'incentivazione della produttività individuale e collettiva del fondo da utilizzare sulla base del sistema di misurazione e valutazione delle performances vigente nell'ente	€ 9.715,57
9) Incentivi per funzioni tecniche - art.67, c. 3, lett. c) CCNL 21/05/2018 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56	€ 2.238,30
<b>TOTALE</b>	<b>€ 32.865,84</b>

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto rag. Sandrino Serra, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, incaricato con provvedimento del Sindaco n. 5 del 18/06/2018;

Visto il CCNL Funzioni locali del 21/05/2018;

Vista la nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) triennio 2018/2019/2020, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 47 del 22/12/2017 e le successive variazioni apportate;

Visto il bilancio di previsione finanziario 2018/2019/2020 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 48 del 22/12/2017 e le successive variazioni apportate, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
  - o RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
  - o RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

*“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).*

*La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).*

*La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.*

*La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”*

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,*

*in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*

Visto l'art. 23, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che:

*2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016*

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dell'art. 9, comma. 2-bis, del D.L. 78/2010 e dell'art. 1, comma. 236, della Legge. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2018;

Ricordato che la parte delle risorse stabili del fondo anno 2016 era di € 24.966,34 (al lordo della decurtazione di € 3.359,92);

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2018 nel prospetto allegato al presente atto;

Dato atto che:

- nella definizione delle risorse stabili per l'anno 2018, rispetto al 2016 e 2017 sono state determinate le somme relative alle differenze degli incrementi retributivi a regime per le diverse posizioni organizzative all'interno delle categorie a seguito degli aumenti contrattuali, destinati al finanziamento delle posizioni economiche acquisite alla data di entrata in vigore del contratto - art. 67 comma 2 lett. b) del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018 ;
- tale incremento di risorse stabili nel 2018 rispetto agli anni 2016 e 2017 non sono soggette a limitazione essendo le stesse previste da specifica norma contrattuale, come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2018 del 09/10/2018, che ha enunciato il seguente principio di diritto:

*“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati*

ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.

- nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2018: sono state inserite, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL del 21/05/2018, le somme non soggette alle limitazioni previste dall'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. k), CCNL del 01/04/1999 di cui:

a) € 1.913,00 pari all'80% del contributo regionale ex L.R. 19/1997 “Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna”, (contributo confluito nel Fondo Unico di Finanziamento delle Autonomie Locali di cui alla L.R. 29/05/2007, n. 2, art. 10;

b) € 2.238,30 incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016) sulla base dei criteri contrattati in data 26/10/2018 e del relativo regolamento, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 77 del 26/10/2018.

In relazione a tali incentivi si richiama la deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, che con deliberazione n.6/SEZAUTO/2018/QMIG del 10 aprile 2018, che ha stabilito quanto segue:

*P.Q.M.*

*“La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulle questioni di massima poste dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 9/2018/QMIG e dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 40/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:*

*“Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”.*

*Le Sezioni regionali di controllo per la Puglia e per la Lombardia si atterranno al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.*

*Così deliberato in Roma nell'adunanza del 10 aprile 2018”.*

Rilevato che l'art. 68, comma. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile:

Dato atto che sono quantificabili le seguenti economie derivanti dall'utilizzo del fondo anno 2017 e dal fondo lavoro straordinario anno 2017:

Destinazione	Previsto	Utilizzato	Economia
PEO da riconoscere	€ 288,91	€ 0,00	€ 288,91
Indennità di rischio	€ 360,00	€ 338,65	€ 21,35
Indennità di maneggio valori	€ 700,00	€ 563,00	€ 137,00
Accantonamento alte professionalità	€ 6.323,58	€ 0,00	€ 6.323,58
Compenso lavoro straordinario	€ 847,31	€ 844,93	€ 2,38
TOTALE			€ 6.773,22

Rilevato infatti che fino alla data del 31/12/2017 sono state accantonate annualmente le quote riservate alla disciplina dell'art.10, C.C.N.L. del 22.01.2004 "alte professionalità" di cui all'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. 22.01.2004 - Accantonamento ai sensi della dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL del 8/02/2006, per un importo complessivo di € 6.323,58;

Dato atto che alla data odierna non sono quantificabili ulteriori economie in quanto non è stato ancora concluso il processo di valutazione della performance organizzativa ed individuale per l'anno 2017;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2018 rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 562, L. n. 296/2006;

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Tutto ciò premesso e considerato.

#### CERTIFICA

- Il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2018 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2018 relativi alla spesa del personale;
- La costituzione del fondo risorse decentrate anno 2018, effettuata da questo servizio con atto R.G. n. 511 del 22/11/2018 ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, ammontante a complessivi € 32.865,84 di cui € 21.941,32 risorse stabili ed € 10.924,52 risorse variabili, rispetta quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, come riportato nei prospetti allegati alla presente per farne parte sostanziale ed integrante,
- Le risorse stabili aventi natura certa e continuativa finanziano interamente le destinazioni fisse (comparto e progressioni orizzontali);
- Il fondo lavoro straordinario per l'anno 2018 è quantificato in € 847,31;
- Il rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2018,

con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2019, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile;

- l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), è subordinata alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2018 entro il 31 dicembre 2018, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).

Alla presente vengono allegati, per farne parte sostanziale ed integrante, i prospetti di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2018 e del rispetto del trattamento accessorio complessivo anno 2018 rispetto al 2016,

Collinas, 10 dicembre 2018

Il responsabile del servizio finanziario

f.to Rag. Sandrino Serra

---

